



Le autorità giurisdizionali che devono pronunciarsi sul trattenimento di un cittadino di un Paese terzo in situazione irregolare possono ricevere una domanda di protezione internazionale e devono informare l'interessato delle modalità concrete di inoltro di una siffatta domanda

La persona che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi ad autorità competenti a ricevere tale domanda non può essere trattenuta per il motivo che non vi sono disponibilità sufficienti in un centro di accoglienza umanitaria

Nella sentenza Ministerio Fiscal (Autorità preposta a ricevere una domanda di protezione internazionale) (C-36/20 PPU), pronunciata il 25 giugno 2020 nell'ambito del procedimento pregiudiziale d'urgenza (PPU), **la Corte ha dichiarato che un giudice istruttore chiamato a pronunciarsi sul trattenimento di un cittadino di un paese terzo in situazione irregolare rientra nella nozione di «altre autorità»**, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32¹ (in prosieguo: la «direttiva «procedure»»), **che sono preposte a ricevere domande di protezione internazionale sebbene non siano competenti, a norma del diritto nazionale, a registrarle. A tale titolo, un siffatto giudice istruttore è tenuto ad informare il richiedente sulle modalità concrete di inoltro di una siffatta domanda. La Corte ha altresì dichiarato che l'impossibilità di trovare un alloggio in un centro di accoglienza umanitaria non può giustificare il trattenimento di un richiedente protezione internazionale.**

Il 12 dicembre 2019, un'imbarcazione a bordo della quale si trovavano 45 cittadini di paesi terzi, tra cui VL, cittadino del Mali, è stata intercettata dal soccorso marittimo spagnolo nei pressi dell'isola di Gran Canaria (Spagna), ove sono stati condotti tali cittadini. L'indomani, un'autorità amministrativa ha disposto l'allontanamento di tali cittadini e ha formulato una domanda di collocazione in un centro di trattenimento presso il Juzgado de Instrucción n. 3 de San Bartolomé de Tirajana (giudice istruttore n. 3 di San Bartolomé de Tirajana, Spagna). Dopo essere stato informato dei suoi diritti da tale giudice, VL ha comunicato a quest'ultimo la sua intenzione di chiedere la protezione internazionale. In mancanza di sufficienti disponibilità in un centro di accoglienza umanitaria, il medesimo giudice ha disposto il collocamento di VL in un centro di trattenimento per gli stranieri, all'interno del quale doveva essere trattata la sua domanda di protezione internazionale. VL ha quindi proposto ricorso dinanzi a tale giudice avverso la decisione che ha disposto il suo trattenimento, per il motivo che essa sarebbe incompatibile con la direttiva «procedure» e con la direttiva 2013/33² (in prosieguo: la «direttiva «accoglienza»»). Nell'ambito di tale ricorso, detto giudice ha adito la Corte con un rinvio pregiudiziale riguardante, in particolare, la questione se esso rientri nella nozione di «altre autorità», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva «procedure» e, pertanto, se sia preposto a ricevere domande di protezione internazionale. Esso ha parimenti interpellato la Corte circa la legittimità del trattenimento di VL.

In primo luogo, la Corte ha precisato che l'interpretazione letterale della nozione di «altre autorità preposte a ricevere [domande di protezione internazionale]», ai sensi di tale disposizione, e in

¹ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

² Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).

particolare la scelta dell'aggettivo «altre», testimonia la **volontà del legislatore dell'Unione di accogliere una concezione ampia delle autorità che, senza essere competenti a registrare siffatte domande, possono tuttavia riceverle. Tale espressione può, pertanto, ricomprendere tanto autorità amministrative quanto autorità giurisdizionali.** Tale constatazione è avvalorata da un'interpretazione contestuale di detta disposizione. Infatti, **uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva «procedure» è quello di garantire un accesso effettivo, ossia un accesso più facile possibile, alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Orbene, vietare a un'autorità giurisdizionale di ricevere domande di protezione internazionale ostacolerebbe la realizzazione di tale obiettivo,** in particolare nel caso di procedimenti assai rapidi, nei quali l'audizione del richiedente da parte di un giudice può rappresentare la prima occasione di avvalersi del diritto di presentare una siffatta domanda. La Corte è, di conseguenza, giunta alla conclusione che il giudice istruttore chiamato a pronunciarsi sul trattenimento di un cittadino di un paese terzo in situazione irregolare ai fini del suo respingimento rientra nel novero delle «altre autorità» preposte a ricevere domande di protezione internazionale.

In secondo luogo, la Corte si è soffermata sugli obblighi che incombono a un siffatto giudice istruttore nella sua qualità di «altra autorità». Essa ha constatato che dall'articolo 6, paragrafo 1, secondo e terzo comma, della direttiva «procedure» discende, da un lato, che **tale giudice è tenuto a fornire ai richiedenti protezione internazionale informazioni sulle modalità concrete di inoltro di una siffatta domanda. Pertanto, tale giudice si conforma alle prescrizioni di tale direttiva allorché prende l'iniziativa di informare un cittadino di un paese terzo del diritto di cui dispone di chiedere protezione internazionale.** Dall'altro lato, qualora un cittadino abbia manifestato la volontà di presentare una siffatta domanda dinanzi a un giudice istruttore, quest'ultimo deve trasmettere il fascicolo all'autorità competente ai fini della registrazione di detta domanda affinché tale cittadino possa beneficiare delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previste all'articolo 17 della direttiva «accoglienza».

In terzo luogo, la Corte ha esaminato la compatibilità del trattenimento di VL con le direttive «procedure» e «accoglienza». Essa ha innanzitutto rilevato che da tali direttive discende che **occorre accogliere una concezione ampia della nozione di «richiedente protezione internazionale», cosicché un cittadino di un paese terzo acquisisce tale qualità dal momento in cui presenta una domanda di protezione internazionale.** La Corte ha inoltre sottolineato che **l'azione di «presentare» una siffatta domanda non richiede alcuna formalità amministrativa. Pertanto, il fatto che un siffatto cittadino, manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi a un'altra autorità», come un giudice istruttore, è sufficiente a conferirgli la qualità di richiedente protezione internazionale.**

Di conseguenza, la Corte ha rilevato che a decorrere dalla data in cui VL ha presentato la sua domanda di protezione internazionale, le condizioni di trattenimento di quest'ultimo erano disciplinate dall'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva «procedure» nonché dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva «accoglienza». Dal combinato disposto di tali disposizioni risulta che gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo fatto di essere un richiedente protezione internazionale e che i motivi e le condizioni del trattenimento nonché le garanzie per i richiedenti trattenuti devono essere conformi alla direttiva «accoglienza». Orbene, dal momento che l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, di quest'ultima direttiva enumera esaustivamente i vari motivi tali da giustificare il trattenimento e che l'impossibilità per un richiedente protezione internazionale di trovare un alloggio in un centro di accoglienza umanitaria non corrisponde ad alcuno dei sei motivi di trattenimento menzionati a tale disposizione, **il trattenimento di VL, nel caso di specie, era contrario alle prescrizioni della direttiva «accoglienza».**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale

risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575